

0800630070

PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 5631	12/09/2019	
UCR	CC	BUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo 1141/2019		Sottofascicolo



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

## presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

### - DIRETTIVA -

(Aspetti organizzativi in punto di valutazione delle sentenze e interposizione dei mezzi di impugnazione)

#### 1. Premessa

La scelta da parte del pubblico ministero di interporre o meno impugnazione avverso pronunzie giudiziarie suscettibili di gravame costituisce uno degli aspetti di maggiore delicatezza del lavoro requirente e tuttavia non sufficientemente esplorato nel panorama ordinamentale legislativo e consiliare. A ben vedere non è arduo spiegarsi le ragioni di un tale vuoto una volta considerato che l'opzione d'accesso al mezzo d'impugnazione a cura dell'organo d'accusa si radica sull'aspetto eminentemente *intimo* della maturazione di un convincimento diverso e contrario a quanto sostenuto in sentenza, che non necessariamente discende da un'esigenza di coerenza con precedenti posizioni assunte nel processo dal rappresentante d'accusa e neppure soltanto da una scarsa esaustività motivazionale o da un'inettitudine persuasiva del testo decisorio. Un convincimento calibrato piuttosto sulla chiaroveggente rappresentazione di un pronostico di mutamento della decisione, in cui a convergere, unitamente ai fattori appena detti, è anche e soprattutto la consapevolezza di potere influire col proprio argomentare, se del caso intuendo e ricercando altro materiale dimostrativo, ad un ribaltamento del *decisum*. In altri termini, ad una convinta opinione dissenziente deve giocoforza accompagnarsi la ricognizione, con suscettibilità di valida rappresentazione, di argomenti utili a sovvertire il giudizio impugnato.

L'impianto di regole che governano un procedimento siffatto non obbedisce pertanto - né mai potrebbe obbedire - a prescrizioni eteroimposte ed *esterne*, mentre il suo margine di flessibilità, sul se impugnare, risente della prerogativa tipica del giudicante, ossia quella del *dubbio*, che, una volta sciolto, nelle funzioni requirenti replica il senso più intenso e severo di un'anticipazione delle ragioni del disaccordo che sia idonea a convincere il futuro giudicante e al tempo stesso trovi adeguata aderenza ai fatti e alle carte processuali.

Chiamato in prima istanza all'onere di decidere sull'impugnazione non può dunque che essere il magistrato del pubblico ministero che ha conoscenza degli atti e della progressione probatoria, ossia colui che ha in maggior parte seguito l'evoluzione processuale e che quindi ha *vissuto*, nel coinvolgente clima dell'immediatezza e dell'oralità dibattimentale, l'andamento delle prove e lo sviluppo del contraddittorio. La sua valutazione acquista pertanto un valore primario, specie se resa immune da fattori potenzialmente contaminanti quali un disincentivante carico di lavoro o piuttosto, sul versante opposto di una sistematica impugnazione *tout court*, una propensione statistica fine a se stessa.

Tale valutazione assume poi rilievo essenziale se il procedimento *de quo* è formalmente assegnato al magistrato, dal momento che a costui fa capo l'onere della cura integrale, della conoscenza genetica del processo e della motivata requisitoria finale.

Sotto distinto profilo, meno soggettivizzante e più squisitamente tecnico/ordinamentale, la scelta di accedere al mezzo di gravame si ricollega a un duplice parametro normativo di valenza costituzionale.

Da un lato, infatti, la prosecuzione del giudizio ad *input* del PM impugnante si pone quale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), sia pure temperato da una discrezionalità necessitata dall'intervento di una decisione del giudice e dal conseguente vaglio da parte del requirente quanto ai motivi della decisione. Una obbligatorietà *funzionale*, potremmo dire, mediata da una stima che, se risolta in termini affermativi, attribuisce al PM un vero e proprio *dovere* di impugnazione.

Per altro verso, impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie finirebbero per incidere sul principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Donde la necessità di stabilire delle regole organizzative e di *metodo* quanto più possibili adeguate a che siano avanzati i giusti e doverosi gravami, salvaguardando l'autonomia valutativa del magistrato interessato (sulla quale andrà spesa più avanti qualche opportuna precisazione) e tuttavia ponendo l'ufficio in grado di perseguire itinerari misurati, giovandosi se del caso del criterio della collegialità.

Quest'ultima, a dire il vero, non è prerogativa strutturale dell'organo requirente, legislativamente impostato esso piuttosto su un carattere di moderata gerarchia, e tuttavia l'intera produzione consiliare, a far data dall'avvento del D.lgs n. 106/2006 (di cui è sintesi la *Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura*, delibera CSM del 16 novembre 2017) e del suo ritocco normativo portato dalla legge n. 269/2006, depone per uno spiccato favore verso il principio della massima partecipazione di tutti i magistrati alle decisioni non soltanto organizzative dell'ufficio requirente; un ufficio peculiare in cui il ruolo della dirigenza - questo il postulato che interseca e orienta ogni atto del Consiglio - ispirato più al potere di *coordinamento* che a quello del *comando*, finisce per assumere il connotato di *garante* della sua armonica trama funzionale.

Una tendenza verso forme di esasperata individualizzazione delle decisioni, qualunque esse siano, porterebbe con sé il rischio di generare squilibri e avvicendamenti valutativi incoerenti e a volte discordanti rispetto alla fisionomia di un ufficio quale quello requirente in cui la delicatezza delle funzioni pretende di non prescindere da stime uniformi e ponderate; la ricerca di una possibile collegialità decisoria, nei termini che appresso si vengono a definire, conduce invece a soluzioni più meditate e prudenti, se non prive del rischio d'infallibilità quantomeno prossime a un livello di ponderazione più intenso e sicuramente tendenti alla coerenza circa l'identità d'azione dell'ufficio.

Tanto premesso, occorre adesso interrogarsi se il valore virtuoso del contraddittorio e della collegialità in punto di esercizio del potere di impugnazione sia compatibile con l'ordinamento e non risulti contrastato o addirittura escluso da principi normativi e/o orientamenti consiliari di contenuto contrario.

## **2. Assegnazione e designazione dei processi**

L'art. 2, comma 1, del D.lgs n. 106/2006 com'è noto conferisce al Procuratore della Repubblica la facoltà di *assegnazione* dei procedimenti a magistrati dell'ufficio; l'art. 10 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura (applicabile a tutti gli uffici requirenti compatibilmente alla natura delle diverse funzioni) nel disciplinare l'esercizio del relativo potere ha cura di precisare (comma 2) che l'assegnazione "*spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento*", aggiungendo più avanti (comma 5) che "*l'assegnazione conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento*".

Il successivo art. 12 si occupa poi della c.d. *designazione* intendendo con tale termine l'individuazione del magistrato destinato a svolgere le funzioni di pubblico ministero all'udienza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In verità nel testo del D.lgs n. 106/2006 il termine *designazione* è utilizzato con riferimento alla nomina del vicario. Nella sua declinazione verbale esso figura altresì nel testo del comma 4 dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario ("*I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico*

Dall'intreccio delle disposizioni citate discende un doppio corollario interpretativo, il primo dei quali è ravvisabile nel principio secondo cui l'esercizio dell'azione penale (o la sua antitesi archiviativa) rappresenta l'argine temporale di consumazione dell'*assegnazione*, non potendosi così configurare una sopravvivenza di quest'ultima nel passaggio alla fase processuale propriamente detta<sup>2</sup>; in secondo luogo può affermarsi che la *designazione* riguarda a sua volta l'attribuzione al magistrato prescelto delle funzioni di pubblico ministero per una determinata udienza, ossia per tutti i processi in essa trattati<sup>3</sup>.

Pur formalmente eliminato il principio di *continuità* tra la fase d'indagine e quelle successive del grado in capo allo stesso magistrato, come già attestato all'ormai abrogato art. 3 disp. att. c.p.p. (v. nota 1), l'opportunità di una prassi del genere ha tuttavia continuato a vivere sotto forma di auspicio espresso in più occasioni dal CSM<sup>4</sup>, fino ad una sua riedizione sotto forma di opportuno indirizzo organizzativo - i termini sono del tutto analoghi a quanto recitava il ricordato art. 3 - in seno all'art. 12, comma 1, della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura ("*...curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive*") e ancora, con formulazione di maggior coerenza, al punto 4 dell'art. 203 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 (*Circ. n. P-1318 del 26 gennaio 2017 e succ. mod.*)<sup>5</sup>

Per l'aspetto che qui interessa il criterio della c.d. *continuità* costituisce poi un'ulteriore riprova del principio per cui l'*assegnazione* del procedimento al magistrato dell'ufficio trova il limite nell'assunzione da parte sua delle determinazioni inerenti all'azione penale e che per le fasi processuali successive occorre un atto distinto ed ulteriore di attribuzione soggettiva.

Ora, quanto esposto non sembra tuttavia contraddetto dalla prassi per la quale anche i processi transitati in fase dibattimentale possano essere a loro volta soggettivamente *assegnati* a magistrati dell'ufficio e cioè che l'istituto della *assegnazione* trovi sede e ragione anche in fase giudiziale e per singoli processi. Tale aspetto, non escluso dalle fonti prima citate<sup>6</sup>, è peraltro assai frequente nella prassi delle

---

*ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento*"). A sua volta il termine figurava nella rubrica e nel testo dell'art. 3 disp. att. c.p.p. abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs citato a proposito dell'opportunità che a seguire il processo in udienza fosse lo stesso magistrato titolare delle indagini. Per un'esegesi approfondita del termine *assegnazione* rispetto alla *delega* cfr. la Risoluzione del CSM sui "Rapporti tra Procuratore generale della Repubblica e i suoi sostituti" (delibera 14 aprile 1993).

<sup>2</sup> Già nella delibera del 17 giugno 2015 il CSM aveva affermato in termini chiari che "*...è fuori di dubbio che - salvo previsioni specifiche contenute nei progetti organizzativi degli uffici - la titolarità (per effetto di un provvedimento di assegnazione) di un procedimento si esaurisca nella fase delle indagini preliminari...*").

<sup>3</sup> Ovviamente nulla toglie al fatto che il Procuratore possa designare per l'udienza più magistrati dell'ufficio in modo da frazionare tra di essi il numero dei processi da trattare. In proposito una specifica delibera consiliare del 6 marzo 2013 di risposta a quesito (*Designazione congiunta di più pubblici ministeri all'udienza*) chiarisce che se la seconda designazione non è contestuale alla prima, finendo in buona sostanza per sottrarre al magistrato originariamente designato per l'intera udienza la trattazione di alcuni processi, essa richiede un provvedimento formale e motivato, contestabile dal magistrato originario alla stessa stregua e con procedimento analogo a quello della revoca.

<sup>4</sup> Un esempio può rinvenirsi in un passaggio della delibera CSM P-10780/2009 del 18 maggio 2009 di risposta ad un quesito formulato da alcuni sostituti procuratori di Genova ("*...Per quanto attiene poi all'esercizio delle funzioni di udienza...anche dopo l'abrogazione dell'art. 3 disp. att. c.p.p. con il d.lgs n. 106/2006 può ragionevolmente continuarsi a ritenere opportuno che queste vengano svolte dal titolare delle indagini*").

<sup>5</sup> "*Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i processi di maggiore complessità, rilevanza e durata*" (Titolo II, Capo VIII, Sez. I, pag. 72).

<sup>6</sup> A ben vedere l'articolato normativo del D.lgs n. 106 cit. è calibrato sulle funzioni requirenti di primo grado e non contempla, se non nell'unica disposizione dell'art. 6, quelle diverse della Procura Generale. A sua volta però la Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura (delibera CSM del 16 novembre 2017), pur non contenendo una disciplina di dettaglio in ordine alle funzioni di secondo grado, all'art. 18 richiama l'*assegnazione degli affari* come uno dei requisiti imprescindibili del progetto organizzativo; locuzione generica, a dire il vero, ma che ben può prestarsi in quanto tale a legittimare la prassi indicata.

Procure Generali ove l'assenza di un ordinario segmento inquirente tende a relegare l'abbinamento soggettivo tra magistrati e contesti processuali almeno per quelli che per rilievo e complessità appaiano meritevoli di essere seguiti dal medesimo sostituto P.G..

In tal guisa, restando preclusa all'interno dell'ufficio di secondo grado l'operatività del principio di *continuità* per difetto di immedesimazione tra magistrato inquirente e pubblico ministero d'udienza, l'istituto della *assegnazione* personalizzata soccorre a salvaguardare identità e immanenza del medesimo magistrato per tutta la durata del giudizio d'appello.

Inoltre, ancorché possa apparire una deduzione scontata, va detto che la *assegnazione* al magistrato di uno o più processi in fase giudiziale comprende, consumandola in sé, la semplice *designazione* per l'udienza, operando la prima in regime di continenza assorbente della seconda e per tutte le udienze in cui il processo si snoda; a sua volta essa è destinata a sopravvivere alla decisione finale del giudice coinvolgendo l'assegnatario nella determinazione sul *se* impugnare e nella eventuale redazione dei motivi d'impugnazione.

Il progetto organizzativo vigente di questo ufficio espressamente contempla l'assegnazione nominativa dei processi ai singoli magistrati<sup>7</sup>.

### **3. Autonomia del magistrato e potere d'impugnazione**

L'art. 53, comma 1, c.p.p. prescrive che nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con *piena autonomia*; formula neutra che ovviamente accomuna rappresentanti delle Procure di primo e di secondo grado nonché della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (*ex art. 70, comma 1, O.G.*).

Come noto, il principio di legge costituisce il frutto di un percorso di graduale sradicamento dell'influenza gerarchica nei confronti del pubblico ministero d'udienza, sviluppatosi dapprima col varo della direttiva n. 61 della legge delega 3 aprile 1974 n. 108<sup>8</sup> che però limitava l'incidenza gerarchica alla sola fase dibattimentale, successivamente con la direttiva n. 68 della (seconda) legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 che espressamente ha previsto la "*previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia*"<sup>9</sup>, sgombrando così il campo da fuorvianti e rischiose interpretazioni per le quali fuori dalla sede dibattimentale il PM sarebbe rimasto comunque soggetto ai poteri gerarchici del Procuratore.

Analogamente il comma 4 dell'art. 70 O.G., nella necessità di allineare le prescrizioni ordinamentali al nuovo processo penale<sup>10</sup>, ha sostanzialmente replicato la formula normativa dell'art. 53 c.p.p.<sup>11</sup> e il testo adottato è a sua volta tale e quale riprodotto nel comma 3 dell'art. 12 della Circolare CSM del 2017 sugli uffici requirenti.

In via indiretta conferma l'autonomia in parola anche il fatto che nelle diverse ipotesi di *delega* per l'udienza - il riferimento è ai soggetti non togliti da potere adibire quali PM d'udienza ai sensi dell'art. 72

<sup>7</sup> Questo, nel progetto organizzativo, il passaggio riguardante le prerogative del Procuratore Generale nel settore penale (punto 11. lett. a): "*In ragione della complessità dei procedimenti trattati dalle due sezioni penali della Corte d'Appello e da questa classificati 'maxi processi', mensilmente si procede alla assegnazione dei procedimenti fissati ogni mese per la prima udienza con decreto di citazione dinanzi le Corti per la trattazione fino alla requisitoria, o alla sentenza se necessario, ad uno dei magistrati componenti il gruppo di lavoro di riferimento della sezione di Corte, bilanciando il carico di lavoro dei singoli magistrati, avuto riguardo al numero degli imputati del procedimento*".

<sup>8</sup> La prima delega relativa all'adozione di un nuovo codice di procedura penale, culminata con l'emanazione di un progetto preliminare e tuttavia poi naufragata per l'emergenza generata dalla recrudescenza del fenomeno terroristico in Italia.

<sup>9</sup> In verità l'art. 54 del progetto preliminare (divenuto, nella sistemazione definitiva, l'attuale art. 53) stabiliva che "*nell'udienza il magistrato del pubblico ministero è autonomo nell'esercizio delle sue funzioni*"; non contemplando quindi l'aggettivo "*piena*" quanto all'autonomia operativa del PM d'udienza.

<sup>10</sup> L'obbligo ha fonte nell'art. 5 della legge delega n. 81/87.

<sup>11</sup> Il testo è tuttavia più esteso: "*Nel corso delle udienze penali il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia...*".

O.G. - il *delegato*, ai sensi dell'art. 162 att. cpp, può procedere a consultazioni con il Procuratore della Repubblica, cosa che invece coerentemente non è prevista per i *designati* stante l'assoluta autonomia di cui essi godono.

Ciò detto, s'impone adesso una deduzione che si colleghi per l'appunto all'interrogativo sopra formulato: l'esigenza di abbinare l'aggettivo "*piena*"<sup>12</sup> alla riconosciuta autonomia del PM d'udienza sembra allora legittimare la conclusione per la quale il magistrato del PM fuori dall'impegno d'udienza sarebbe comunque autonomo e tuttavia la sua autonomia (non "*piena*") resterebbe temperata dal potere d'intervento del Procuratore dirigente, potere però pur sempre contestabile.<sup>13</sup>

Assunta per valida quest'ultima affermazione - le due Risoluzioni CSM del 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero e la più volte citata Circolare del 16 novembre 2017 nella quale le prime due sono confluite e assorbite appaiono perfettamente in linea con tale impostazione - resta da chiedersi se, in risposta al tema qui affrontato, il potere di decidere se impugnare una decisione giudiziale rientri o meno nell'attività d'udienza e conseguentemente di quale grado di autonomia goda al riguardo il magistrato interessato.

La risposta al primo punto procede da quanto sopra analizzato con riferimento all'attività d'udienza, dovendosi considerare tale perimetro operativo circoscritto a tutto quanto ricompreso in quel segmento giornaliero di attività giurisdizionale governato da un giudice e con la presenza, di regola, del pubblico; in altri termini l'udienza va intesa come una proiezione pubblica dell'attività del giudice nella quale si svolge il contraddittorio delle parti.

Ne consegue che la piena autonomia del PM in udienza *ex artt.* 53 c.p.p. e 70 O.G. ha principio e fine in corrispondenza dell'inizio e del termine dell'udienza penale, com'è noto rispettivamente coincidenti (nella forma dell'udienza pubblica) con l'annuncio che ne dà in aula l'ufficiale giudiziario *ex art.* 21, comma 1, Reg. per l'esec. del c.p.p. (in sua assenza è il giudice a dare la comunicazione) e con l'esaurimento dei processi e la fuoriuscita del giudice dall'aula, anch'essa declamata (dall'ufficiale giudiziario o in mancanza dal giudice) con la stereotipa formula "*l'udienza è tolta*".

Chiusa l'udienza e riemersa l'ordinaria autonomia del sostituto assegnatario del processo, egli, sulla scorta del tenore della decisione più o meno soddisfattiva per l'accusa, è chiamato a decidere se impugnare o meno.

#### **4. Disposizioni organizzative**

Il segmento valutativo in parola è dunque assistito da un'autonomia decisionale del magistrato che, in quanto priva del connotato di assolutezza proprio della fase d'udienza, va però coordinata con i poteri direttivi e di controllo del Procuratore dirigente.

E a questo riguardo lo scrivente, in conformità ai dettami organizzativi consiliari e onde consentire che qualsivoglia determinazione tenga conto della massima trasparenza e partecipazione, ha indetto una riunione di tutti i magistrati dell'Ufficio, tenutasi il 10 luglio di quest'anno, all'esito della quale si è all'unanimità convenuto di affidare ad un procedimento a carattere interlocutorio tra il Sostituto e il Procuratore Generale e/o l'Avvocato Generale la decisione di procedere all'impugnazione tutte le volte

<sup>12</sup> In conformità a quanto prescritto dalla direttiva n. 68 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81.

<sup>13</sup> Il concetto è chiaramente ed efficacemente affrontato nella risalente Risoluzione CSM del 14 aprile 1993 (*Rapporti tra Procuratore generale della Repubblica e i suoi sostituti*) che, seppure filtrata agli interventi dettati dalle riforme anche normative in tema di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, può considerarsi sul punto ancora attuale. Non è arduo infatti riscontrare ad es. nella vigente disciplina legislativa della *revoca* di cui agli artt. 2, comma 2, del D.lgs n. 106/2006 e 15 della Circolare CSM sulla organizzazione degli uffici reagenti una proiezione del principio di autonomia *attenuata* del sostituto procuratore.

in cui l'iniziale intendimento del magistrato assegnatario del processo sentenziato dovesse essere contrario al gravame.

Soluzione acconcia e perfettamente coerente con quanto detto è poi quella per la quale, ove il Sostituto all'esito della interlocuzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla dirigenza, ritenesse di persistere nella determinazione di non impugnare, egli avrà facoltà di rinunciare all'assegnazione vedendosi in tal guisa sostituito nell'instanziazione del processo dal Procuratore Generale e/o dall'Avvocato Generale i quali a loro volta potranno provvedere direttamente ad interporre il gravame oppure riassegnare il processo ad altro magistrato.

La formalizzazione di tale itinerario decisorio circa l'esercizio del potere d'impugnazione, alla medesima stregua di quanto disciplinato dal D.lgs n. 106/2006 in tema di revoca, realizza appieno il crisma dell'autonomia del magistrato requirente, legittimamente e correttamente combinandolo con l'esercizio dei poteri di direzione e controllo del Procuratore dirigente.

Conclusivamente, sintetizzando sul piano organizzativo-prescrittivo la sequenza dei passaggi in cui si snoda il procedimento prescelto, va stabilito quanto segue:

- la presente direttiva si applica ai soli processi di rilevante gravità (intesi per prassi gergale *maxiprocessi*) e a quelli ritenuti comunque complessi e delicati, che siano oggetto di specifica assegnazione a magistrati della Procura Generale;
- il magistrato assegnatario resta investito della integrale trattazione del processo e della eventuale impugnazione della decisione conclusiva;
- nei casi in cui la decisione della Corte d'Appello sia difforme, in tutto o in parte rilevante, alle conclusioni adottate dal Sostituto P.G. d'udienza e questi non intenda interporre ricorso per cassazione, egli è tenuto a riferirne le ragioni al Procuratore Generale e/o all'Avvocato Generale avviando con i medesimi un'interlocuzione in merito;
- nell'ipotesi in cui il magistrato assegnatario, all'esito del confronto, ritenga di persistere nella determinazione di non interporre ricorso rinunciando all'assegnazione, il Procuratore Generale e/o l'Avvocato Generale subentrano nell'assegnazione del relativo processo, curando essi stessi l'impugnazione oppure riassegnando il processo ad altro magistrato.

Il verbale della riunione del 10 luglio 2019 nell'estratto relativo al punto "I" viene allegato al presente atto ed entrambi costituiscono parte integrante del progetto organizzativo di questa Procura Generale.

I Procuratori del Distretto cui la presente direttiva è pure comunicata valuteranno ogni opportuno adeguamento dei loro progetti ai criteri organizzativi qui indicati in punto d'impugnazioni.

Tutto quanto ritenuto,

### **DISPONE**

- in conformità a quanto esposto in parte motiva;
- che la presente direttiva e l'allegato verbale costituiscano parte integrante del progetto organizzativo vigente di questa Procura Generale;


### **MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali e per la comunicazione del presente atto:

- all'Avvocato Generale e ai Sostituti Procuratori Generali;
- al Procuratore della Repubblica DDA in sede;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in sede;

- al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- al Procuratore della Repubblica di Locri;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello in sede;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura, VII° Commissione.

Reggio Calabria, 12 SET. 2019



**Il Procuratore Generale**  
*(Bernardo Petralia)*